



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma,

Prot. n./P/02/
Cod. N1
Cod. NP/dt

001764

- 6 DIC. 2002

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: **Regime tariffario lavori pubblici.**

Dando seguito alle precedenti circolari del 30 ottobre scorso, prot.n.1611, e del successivo 31 ottobre, prot.n.1661, con le quali veniva inviata la risposta fornita dal Ministero della Giustizia in merito al regime tariffario in oggetto, si comunica che un ulteriore parere è stato espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l'Edilizia - Direzione Generale per la Regolazione dei Lavori Pubblici sull'argomento.

Con tale parere il Ministero, rispondendo a un quesito posto in ordine all'applicabilità dell'art.7 - comma 1 - lettera l) della Legge n.166/2002, ha ritenuto corretta la disposizione di cui al citato art.7, che ha previsto il rinvio al solo contenuto del D.M. 4 aprile 2001, facendolo proprio, e ritenendo, inoltre, non rilevante l'annullamento del provvedimento operato dal Giudice amministrativo (sentenze TAR Lazio - I^a Sezione - n.6552/02 del 23 luglio 2002 e n.7067/02 dell'8 agosto 2002).

Lo stesso Ministero, infine, ritiene che una interpretazione della norma, diversa da quella letterale, porterebbe a una disapplicazione arbitraria della norma stessa che mira legittimamente a regolare, per un periodo transitorio, una determinata materia, in attesa dell'emanazione del decreto definitivo.

In conclusione, i pareri espressi dal Ministero della Giustizia e da quello delle Infrastrutture ribadiscono la piena validità delle nuove tariffe dei lavori pubblici di cui al D.M. 4 aprile 2001.

Nell'invitare gli Ordini in indirizzo a voler dare opportuna diffusione a tali importanti pareri ministeriali, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

- All.: - Art.7 Legge n.166/02 "Collegato infrastrutture"
- Sentenze TAR Lazio n.6552/02 e 7067/02
- Pareri Ministero Giustizia e Ministero Infrastrutture

Art. 7.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)*. - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.

3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del va-

lore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.

4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o

di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.

6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).»;

b) all'articolo 3, comma 6, lettera l):

1) le parole: «ai sensi della legge 1° giugno 1989, n. 1089, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici»;

c) all'articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»; le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; al medesimo comma 17 dell'articolo 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento»;

d) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;

2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere»;

3) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione

relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-*sexies* ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attesa in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-*sexies* ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento»;

4) al comma 11-*sexies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.»;

5) dopo il comma 11-*sexies* è aggiunto il seguente:

«11-*septies*. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.»;

e) all'articolo 12:

1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile»;

2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziate, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

8-*ter*. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispon-

denti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche»;

f) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.»;

2) al comma 7, la parola: «ciascuna» è sostituita dalle seguenti: «una o più» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificialmente suddiviso in più contratti.»;

g) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo le parole: «L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge» sono inserite le seguenti: «di singolo importo superiore a 100.000 euro»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario»;

3) al comma 6, dopo le parole: «è subordinata» sono inserite le seguenti: «, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.»;

4) al comma 7, le parole: «o tronco di lavoro a rete» sono soppresse;

h) all'articolo 16:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve comprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.»;

2) al comma 6, dopo le parole: «e momenti di verifica» è inserita la seguente: «tecnica»;

i) all'articolo 17:

1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa»; al medesimo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano

operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12»;

2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;» e alla lettera b), secondo periodo, le parole: «di ciascun professionista firmatario del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti»;

4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario»;

5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comu-

nitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano temperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare»;

6) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

«12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto

contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.»;

1) all'articolo 19:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro»;

2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsa-

bile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.

1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.

1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore»;

3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora necessario»; le parole: «, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario»;

4) al comma 2-*bis*, le parole: «La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato»;

5) dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-*quater*. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-*quater*, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei pro-

getti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto»;

6) al comma 4, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di cui al comma 5.»; e le parole: «numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 4)»;

7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti» e, dopo le parole: «scavi archeologici», sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni»;

m) all'articolo 20:

1) al comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di gara un progetto» sono inserite le seguenti: «almeno di livello»;

2) al comma 4, dopo le parole: «previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro»;

n) all'articolo 21:

1) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: «a 5 milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio»;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera *a*), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore»;

3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei *curricula* in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati»;

o) all'articolo 23, comma 1-*ter*, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio

2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari»;

p) all'articolo 24:

1) al comma 1, alla lettera *a*) è premezza la seguente:

«*0a*) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro»;

2) al comma 1, lettera *a*), le parole: «non superiore a 300.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro»; alle lettere *b*) e *c*), la parola: «ECU» è sostituita dalla seguente: «euro»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera *c*), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-*bis*, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera *c*), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.»;

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle

superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.»;

q) all'articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.»;

r) all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare»;

s) all'articolo 29:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «superiore a 5 milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; alla lettera b), alla parola: «superiore», sono premesse le parole: «pari o» e la parola: «ECU» è sostituita dalla seguente: «euro»; alla lettera c) la parola: «ECU» è sostituita dalla seguente: «euro»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione»;

t) all'articolo 30:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successiva-

mente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso»; al terzo periodo, dopo le parole: «La mancata costituzione della garanzia» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;

2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato re-

dato da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.»;

3) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro»;

u) all'articolo 31-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'arti-

colo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compiti da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.

1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis* ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a *1-ter* non si applicano ai lavori per i quali

l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa.»;

v) all'articolo 32:

1) al comma 2, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge.»;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2»;

z) all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: «destinate ad attività» sono inserite le seguenti: «della Banca d'Italia.»;

aa) all'articolo 37-bis:

1) al comma 1, le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno» sono soppresse; dopo le parole: «promotori stessi», è inserito il seguente periodo: «Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.»; dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito» sono inserite le seguenti: «o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finan-

ziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»; dopo le parole: «garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice» sono inserite le seguenti: «; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti»;

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale»;

3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma

1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.»;

bb) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: «Entro il 31 ottobre di ogni anno» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione»;

cc) all'articolo 37-*quater*:

1) al comma 1, all'alinea, le parole: «il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-*ter*»; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso»;

2) al comma 5 le parole da: «Nel caso» fino a: «secondo offerente» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1, quinto periodo»;

3) il comma 6 è abrogato;

4) le parole: «articolo 37-*bis*, comma 1, ultimo periodo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37-*bis*, comma 1, quinto periodo»;

dd) all'articolo 37-*quinquies*, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di conces-

sione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.»;

ee) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-*bis*. - (*Deroghe in situazioni di emergenza ambientale*). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti».

2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-*ter*, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà».

4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge, determinando in particolare i requisiti di idoneità e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione (SOA).

5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

6. È abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia».

8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costru-

zioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, composto dai Signori:

- 1) dott. Corrado Calabrò Presidente
- 2) dott. Eugenio Mele Consigliere
- 3) dott. Nicola Gaviano Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi nn. 7918, 8149 e 8150\2001 Reg. Gen., proposti rispettivamente:


- dal Consiglio nazionale dei Geologi, in persona del presidente p.t. dott. geol. Pietro Antonio De Paola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lagonegro e Claudio Romano;
- dal Consiglio nazionale dei Periti Industriali, in persona del presidente p.t. per.ind. Giorgio Bianchet, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fauceglia;
- dal Consiglio nazionale degli Agronomi e Forestali, in persona del presidente p.t. dott.ssa Dina Porazzini, ricorrente anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Eugenio Picozza ed Annalisa Di Giovanni

contro

il Ministero della Giustizia ed il Ministero dei Lavori Pubblici – ora delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri p.i. rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti

JENT
6552
Loal



del Consiglio nazionale degli Ingegneri nonché del Consiglio nazionale degli Architetti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi: ai fini del ricorso n. 7918, il primo dall'avv. Salvatore Bellomia ed il secondo dagli avv.ti Antonio Maria Leozappa e Patrizio Leozappa; ai fini del ricorso n. 8149, entrambi dagli avv.ti Antonio Maria Leozappa e Patrizio Leozappa; ai fini del ricorso n. 8150, entrambi dal solo avv. Patrizio Leozappa

per l'annullamento

del decreto ministeriale del 4 aprile del 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile del 2001, emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, recante "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti".

VISTI i ricorsi, i relativi allegati ed i successivi atti di motivi aggiunti;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni e dei consigli nazionali degli ordini intimati;

VISTE le memorie presentate dalle parti costituite;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 22/5/2002 il relatore ed altresì gli avv.ti Di Giovanni, Lagonegro anche per delega di Fauceglia, P. Leozappa, Cosentino, ed A. Barletta per Bellomia;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con i ricorsi in epigrafe il Consiglio nazionale dei Geologi, il Consiglio nazionale dei Periti Industriali ed il Consiglio nazionale degli Agronomi e Forestali insorgevano avverso il decreto del 4 aprile del 2001 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile del 2001) emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici con l'originaria intitolazione "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti", recante i corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Posta la premessa che le attività della cui remunerazione si tratta non costituiscono competenza esclusiva di ingegneri ed architetti, ma coinvolgono anche le competenze delle professioni rappresentate dai consigli ricorrenti, questi prospettavano con molteplici motivi di analogo contenuto censure di violazione di legge e di eccesso di potere con particolare riferimento ai seguenti profili:

- poiché il d.m. impugnato ha determinato i corrispettivi in questione facendo esclusivo riferimento alla tariffa degli ingegneri e degli architetti, in questa maniera tutte le attività progettuali sarebbero state attratte nelle competenze dei medesimi, indebitamente dilatate a detrimento di quelle delle altre categorie professionali;
- professionisti appartenenti ad ordini professionali diversi da quelli degli ingegneri e degli architetti non potrebbero essere sottoposti alle tariffe proprie di questi ultimi, e questo anche perché i loro organi non sarebbero più in condizione di esprimere il parere di congruità di loro competenza;
- il procedimento seguito per l'adozione del d.m. avrebbe violato i principi della partecipazione, in quanto le rappresentanze

professionali ricorrenti non sarebbero state poste in grado di parteciparvi.

Nelle more della proposizione dei ricorsi veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001 un comunicato del Ministero della Giustizia di rettifica della titolazione del decreto in discorso, con il quale si informava che il titolo pubblicato era affetto da un errore materiale e che il suo testo corretto era il seguente: "Decreto 4 aprile 2001 – Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche".

A seguito di tanto le parti ricorrenti introducevano motivi aggiunti di ricorso, insistendo sulle loro doglianze e deducendo ulteriori censure.

Le argomentazioni dei ricorrenti venivano riprese e sviluppate con l'ausilio di memorie, con le quali si insisteva per l'annullamento del decreto in contestazione.

Si costituiva in giudizio per i Ministeri intimati l'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza delle impugnative; resistevano ai ricorsi anche i consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, eccepandone l'inammissibilità per carenza di interesse e comunque l'infondatezza.

Alla pubblica udienza del 22/5/2002 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

I ricorsi in epigrafe vanno opportunamente riuniti, in considerazione della loro connessione, allo scopo di poter essere decisi con un'unica sentenza.

1 Ciò premesso, si deve introduttivamente ricordare che il decreto ministeriale che forma oggetto di gravame riguarda i corrispettivi per le attività di progettazione e le altre attività previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Questa disposizione recita: *“I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori ... e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza ...”* .


In origine il decreto figurava intitolato *“Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti”*. E questa circostanza, pur priva di altri elementi di supporto, avrebbe forse potuto suggerire l'idea che l'Esecutivo avesse inteso procedere in momenti diversi agli adempimenti previsti dal citato art. 17, comma 14-bis: dapprima, appunto, per gli ingegneri e gli architetti, e solo in un momento successivo per le altre categorie professionali parimenti dotate (come quelle ricorrenti) di competenze per le attività la cui remunerazione è in questione.

Una illazione del genere è tuttavia preclusa dalla rettifica apparsa nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, con la quale un comunicato del

Ministero della Giustizia ha informato che il titolo pubblicato era affetto da un errore materiale, e che il suo testo corretto era il seguente: *“Decreto 4 aprile 2001 – Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell’art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche”*.

Con questa rettifica ad opera della competente Amministrazione, della quale il Tribunale non può che prendere atto, è venuto meno l’unico elemento che avrebbe potuto indurre ad attribuire al decreto impugnato una portata limitata alle anzidette due categorie professionali (ingegneri ed architetti). Non pare più possibile alcun dubbio, dunque, sulla circostanza che il decreto, in aderenza all’oggettivo contenuto delle sue disposizioni, detti una disciplina dei compensi applicabile a tutte le categorie professionali abilitate alle attività di cui si occupa il citato art. 17, comma 14-bis, secondo quanto hanno osservato tutte le parti in causa. Lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici, del resto, con nota del 23 maggio del 2001 indirizzata al Consiglio nazionale dei Geometri, ha tratto dalla premessa che il decreto era stato adottato in attuazione della disposizione appena richiamata la conclusione che “i corrispettivi ivi indicati si applicano a tutte le attività di progettazione e alle altre prestazioni previste dalla legge quadro sui lavori pubblici, da chiunque effettuate, ivi compresi i geometri, periti industriali, etc., nei limiti, come è ovvio, delle specifiche competenze”.

2 Il decreto in contestazione disciplina, quindi, nei limiti del proprio campo di applicazione, anche la remunerazione delle prestazioni dei professionisti rappresentati dalle odierne parti ricorrenti (geologi, periti industriali, agronomi e forestali).



Questa considerazione appare determinante al fine di riconoscere la legittimazione delle ricorrenti all'impugnativa, dal momento che gli interessi generali ed unitari delle rispettive categorie professionali sono investiti in modo immediato e diretto dalla disciplina tariffaria in questione, e risultano pertanto idonei a giustificare la reazione impugnatoria degli ordini che istituzionalmente le rappresentano senza che la relativa contestazione possa essere differita (e frazionata) alla posteriore fase dell'applicazione del decreto nei confronti dei singoli professionisti (e questo è particolarmente evidente a proposito della formulazione della censura di violazione della partecipazione al procedimento, la cui fondatezza porterà all'accoglimento delle impugnative).

La giurisprudenza insegna, difatti, che la legittimazione degli ordini e dei collegi professionali ad agire in giudizio non è circoscritta alla tutela degli interessi propri dell'ente come soggetto, ma si estende anche alla difesa degli interessi del gruppo nel suo complesso (cfr. C.d.S., VI, 10\11\1978 n. 1187; C.G.A., 9\3\1984 n. 22; C.d.S., V, 1\10\2001 n. 5193): e non sembra seriamente discutibile che tutto quanto attiene alla disciplina dei compensi di una professione inerisca, appunto, ad interessi unitari della collettività degli individui che la esercitano (cfr. T.A.R. Lazio, I, n. 249 del 25\3\1981).

I ricorsi sono, pertanto, ammissibili.

3 Ai fini del merito di causa è innanzi tutto il caso di notare che il provvedimento impugnato, sia per la natura del potere con esso esercitato, sia per la tipologia ed il tenore delle sue previsioni, non contiene -né, del

resto, avrebbe potuto dettare- previsioni suscettibili di incidere sulla latitudine degli ambiti di competenza delle diverse professioni interessate.

La sua funzione attiene al diverso profilo della (mera) disciplina dei corrispettivi per le attività professionali alle quali ha riguardo il più volte detto comma 14-bis. Di conseguenza, deve essere respinta la generica ed appena abbozzata doglianza con la quale le parti ricorrenti hanno ascritto al decreto impugnato un effetto restrittivo dei propri rispettivi ambiti di competenza professionale a vantaggio di quelli degli architetti e degli ingegneri, che avrebbero per converso beneficiato di una correlativa ed indebita dilatazione, posto che in realtà niente di tutto ciò si è verificato.

4 I ricorsi sono invece fondati sotto il profilo, lamentato da tutti i consigli ricorrenti, della violazione dei principi della partecipazione al procedimento.

Il decreto ministeriale astrattamente previsto dal citato comma 14-bis, pur dovendo occuparsi della disciplina dei compensi di una pluralità di categorie di professionisti, può sicuramente assumere come base di riferimento il modello tariffario proprio di una di queste (sempre che risultino assicurate, all'esito, la esaustività e la razionalità della nuova disciplina); la ragionevolezza di una soluzione del genere è particolarmente evidente quando venga prescelto come modello l'impianto tariffario delle professionalità di più diffuso impiego nel settore dei lavori pubblici, e questo presenti la disciplina tariffaria più completa. Questa scelta tecnica, pertanto, non integra di per se stessa una irragionevole disparità di trattamento.

Il punto è, però, che, avendo il decreto la funzione di disciplinare i compensi di molteplici categorie professionali, tutti i loro soggetti istituzionalmente rappresentativi avrebbero dovuto essere coinvolti nel relativo procedimento, laddove ciò è avvenuto unicamente per le organizzazioni rappresentative degli ingegneri e degli architetti. L'Amministrazione, difatti, mentre ha acquisito la proposta dei consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, non ha fatto partecipare al procedimento —né ha in qualsiasi altro modo assunto in via preventiva il punto di vista degli organi rappresentativi delle altre professioni interessate, le quali sono state sostanzialmente ignorate.

Questa omissione comporta la sussistenza del denunziato *vulnus* ai canoni della partecipazione al procedimento, la quale, sebbene esclusa a livello di doverosità di principio per gli atti normativi e gli atti amministrativi generali dall'art. 13 della legge n. 241 del 1990, è imposta dalle singole leggi professionali per la specifica materia delle tariffe (si vedano l'art. 59 della legge n. 3 del 7\1\1976 per i dottori agronomi e forestali, l'art. 17 della legge n. 616 del 25\7\1966 per i geologi e l'art. 19 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 per i periti industriali; cfr. anche C.G.A., Sez. consultiva, 14 giugno 1999 n. 254), materia su cui il decreto in contestazione indiscutibilmente incide.

E va da sé che il vizio rilevato, a proposito del quale le resistenti difese non hanno potuto opporre argomento alcuno, non potrebbe essere stato di certo sanato attraverso le riunioni tenute dall'Amministrazione con i rappresentanti di tutti gli ordini professionali interessati soltanto in epoca successiva alla pubblicazione del provvedimento impugnato.

5 Manifestandosi per la ragione appena indicata l'illegittimità del provvedimento i ricorsi devono essere accolti, con l'assorbimento dei motivi che residuano.

L'annullamento giurisdizionale che da ciò consegue non può che investire integralmente ed *erga omnes* il decreto che forma oggetto d'impugnativa, attesa la configurazione unitaria con la quale il potere da cui esso promana è stato conformato dal citato art. 17, comma 14-bis. Il decreto ha infatti natura di atto amministrativo generale: e la norma che ne prevede l'adozione richiede che le regole sui compensi per le attività di cui si tratta siano concepite all'interno di un quadro unitario valido per tutte le categorie professionali interessate.

Resta salvo, peraltro, nelle more del nuovo procedimento che dovrà essere condotto nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio, il potere discrezionale dell'Amministrazione di introdurre una regolamentazione di natura transitoria della materia, anche, se del caso, differenziata per categorie professionali (come del resto già previsto dal comma 14-ter dello stesso art. 17), a questi limitati fini avvalendosi eventualmente anche dei contenuti del decreto in epigrafe.

Si rinvergono motivi tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.

P Q M

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie, e per l'effetto annulla il decreto ministeriale impugnato.

Spese compensate.

La presente decisione sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 22/5/2002.

Il Presidente

L'estensore

[Handwritten signatures]

PLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
23 LUG. 2002


IL SEGRETARIO DI SEZIONE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I

Addi 23 LUG. 2002 copia conforme
alla presente è stata trasmessa al
Min. della Giustizia. Min. Lavori Pubblici

a norma dell'art. 87 del Reg. AVVOCATURA GENERALE
di procedura di Stato 1907 n. 648



IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO COPIA


E copia conforme all'originale che si
rilancia ai sensi di legge a richiesta
di *[Handwritten name]*

Sono *[Handwritten]*
kanc. 01 LUG. 2002

Funzionario Responsabile

[Handwritten signature]





Sent. 7067/2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, composto dai

Signori:

- 1) dott. Corrado Calabrò Presidente
- 2) dott. Eugenio Mele Consigliere
- 3) dott. Nicola Gaviano Consigliere relatore



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7949/2001 Reg. Gen., proposto dai comuni di Venezia,


Verona, Torino, Firenze e Genova, in persona dei rispettivi sindaci p.t., nonché dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - A.N.C.I. e dall'Unione delle Province Italiane - U.P.I., in persona dei loro legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Clarizia

contro

il Ministero della Giustizia ed il Ministero dei Lavori Pubblici - ora delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti

- del Consiglio nazionale degli Ingegneri e del Consiglio nazionale degli Architetti, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Maria Leozappa e Patrizio Leozappa;
- del Consiglio nazionale degli Geometri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Panunzio;



AE515059

Handwritten signature

del Consiglio nazionale dei Geologi, del Consiglio nazionale degli Agrotecnici, del Consiglio nazionale dei Periti Industriali, del Consiglio nazionale dei Periti Agrari e del Consiglio nazionale degli Agronomi e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., n.c.

† e con l'intervento *ad adiuvandum*

- della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, in persona del presidente p.t.;
 - del comune di Foggia, in persona del sindaco p.t.,
- entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Clarizia

per l'annullamento

- del decreto del 4 aprile del 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile del 2001, emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, recante "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti";
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

VISTO il ricorso, i relativi allegati ed il successivo atto di motivi aggiunti;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare ed altresì dei Consigli nazionali dei Geometri, degli Ingegneri e degli Architetti;

VISTE le memorie presentate dalle parti costituite a sostegno delle rispettive ragioni;

VISTI gli atti tutti di causa;



UDITI alla pubblica udienza del 22\5\2002 il relatore ed altresì gli avv.ti Police per delega di Clarizia, Mengozzi per delega di Panunzio, P. Leozappa e Cosentino;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame, notificato in data 22-25\6\2001 e ritualmente depositato, i Comuni di Venezia, Verona, Torino, Firenze e Genova, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani – A.N.C.I. e l'Unione delle Province Italiane – U.P.I. insorgevano avverso il decreto del 4 aprile del 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile del 2001) emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici con l'originaria intitolazione "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti", recante i corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

I Comuni ricorrenti premettevano di essere amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 2 della legge n. 109 del 1994, e quindi soggetti tutti direttamente incisi dall'approvazione della nuova tariffa, la quale aveva comportato un sostanziale e generalizzato aumento dei compensi spettanti ad ingegneri ed architetti ed un conseguente notevole aggravio della spesa pubblica; l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province Italiane, dal canto loro, esponevano che i propri fini statutari contemplavano anche quello della difesa giudiziale degli interessi degli enti locali rappresentati, dal che sarebbe stato possibile desumere la loro legittimazione all'impugnativa.



Tanto premesso, a fondamento del gravame le parti ricorrenti deducevano motivi così rubricati:

- 1) violazione dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994;
- 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 14-*quater* della legge n. 109\1994, 50, 62 e 64 del d.P.R. n. 554 del 1999, 36 della direttiva 92/50/CEE, 23 comma 1° lett. a) del d.lgs. n. 157 del 1995;
- 3) violazione, sotto altri profili, delle stesse norme e principi di cui al precedente motivo n. 2;
- 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 14-*bis*, della legge n. 109\1994, e dell'art. 50 del d.P.R. n. 554 del 1999; violazione degli artt. 1 e segg. della legge n. 143 del 1949;
- 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 1°, della legge n. 143 del 1949 e dell'art. 17, comma 14-*bis*, della legge n. 109\1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento;
- 6) violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 14-*bis*, della legge n. 109\1994;
- 7) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1°, lett. c), del d.lgs. n. 494 del 1996 e degli artt. 7 nonché 17, comma 14-*bis*, della legge n. 109\1994;
- 8) violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 554 del 1999;
- 9) violazione, sotto altri profili, dell'art. 17, commi 8° e 14-*bis*, della legge n. 109\1994;



10) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e di ogni norma e principio in materia di giusto procedimento.

Nel frattempo, con la Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001 veniva diffuso un comunicato del Ministero della Giustizia di rettifica della titolazione del suddetto decreto ministeriale, con il quale si informava che il titolo pubblicato era affetto da un errore materiale e che il suo testo corretto era il seguente: "Decreto 4 aprile 2001 - Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche".

A seguito di tanto le parti ricorrenti, assumendo che con la detta comunicazione era stata realizzata una -illegittima- estensione della sfera di operatività del decreto ad ulteriori categorie di professionisti, introducevano motivi aggiunti di ricorso con i quali (ri)proponevano le loro doglianze anche avverso la menzionata rettifica.

Le argomentazioni dei ricorrenti venivano infine riprese con l'ausilio di una memoria, con la quale si insisteva per l'annullamento del decreto in contestazione.

Si costituiva in giudizio per i Ministeri intimati l'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza delle impugnative; resistevano ai ricorsi anche i Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti nonché quello dei geometri, eccependone l'inammissibilità per carenza di interesse e comunque l'infondatezza.

Alla pubblica udienza del 22/5/2002 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Il decreto ministeriale che forma oggetto di gravame riguarda i corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Questa disposizione recita: *"I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori ... e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza ..."*

La diretta incidenza del provvedimento impugnato nella sfera giuridica delle amministrazioni ricorrenti (che, essendo soggette alla legge n. 109/1994, sono tenute a uniformarvisi) e la sensibilità delle sue conseguenze sui loro conti economici appaiono sufficienti a giustificare l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della legittimazione della parte ricorrente all'impugnativa.

2. Tanto premesso, con riferimento al merito della controversia si deve subito rilevare che il ricorso merita accoglimento con riferimento alla doglianza, logicamente assorbente, relativa alla dedotta violazione dei

principi della partecipazione al procedimento, censura introdotta con il decimo motivo e sviluppata in sede di motivi aggiunti.

2a Giova ricordare in proposito che il decreto di cui si tratta figurava in origine intitolato "*Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti*". Questa circostanza, pur priva di altri elementi di supporto, avrebbe forse potuto suggerire l'idea che l'Esecutivo avesse inteso procedere in momenti differenziati agli adempimenti previsti dal citato art. 17, comma 14-bis: dapprima, appunto, per gli ingegneri e gli architetti, e solo in un momento successivo per le altre categorie professionali parimenti dotate di competenze per le attività la cui remunerazione è in questione.

Una illazione del genere è tuttavia preclusa dalla rettifica apparsa nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, con la quale un comunicato del Ministero della Giustizia ha informato che il titolo pubblicato era affetto da un errore materiale, e che il suo testo corretto era il seguente: "*Decreto 4 aprile 2001 - Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche*".

Con questa rettifica ad opera della competente Amministrazione, della quale il Tribunale non può che prendere atto, è venuto meno l'unico elemento che avrebbe potuto indurre ad attribuire al decreto impugnato una portata limitata alle anzidette due categorie professionali (ingegneri ed architetti). Non pare più possibile alcun dubbio, dunque, sulla circostanza che il decreto, in aderenza all'obiettivo contenuto delle sue disposizioni, detti una disciplina dei compensi applicabile a tutte le categorie professionali abilitate alle attività di cui si occupa il citato art. 17, comma 14-bis, secondo quanto



hanno osservato tutte le parti in causa. Lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici, del resto, con nota del 23 maggio del 2001 indirizzata al Consiglio nazionale dei Geometri, ha tratto dalla premessa che il decreto era stato adottato in attuazione della disposizione appena richiamata la conclusione che "i corrispettivi ivi indicati si applicano a tutte le attività di progettazione e alle altre prestazioni previste dalla legge quadro sui lavori pubblici, da chiunque effettuate, ivi compresi i geometri, periti industriali, etc., nei limiti, come è ovvio, delle specifiche competenze".

Il decreto disciplina, quindi, nei limiti del proprio campo di applicazione, anche la remunerazione delle prestazioni di professionisti diversi dagli ingegneri e dagli architetti, quali geologi, periti industriali, agronomi e forestali.

2b Avendo il provvedimento, dunque, la funzione di disciplinare i compensi di molteplici categorie professionali, ben si comprende come tutti i loro soggetti istituzionalmente rappresentativi avrebbero dovuto essere coinvolti nel relativo procedimento, laddove ciò è avvenuto unicamente per le organizzazioni esponenti degli ingegneri e degli architetti. L'Amministrazione, difatti, mentre ha acquisito la proposta dei consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, non ha fatto partecipare al procedimento - né ha in qualsiasi altro modo assunto in via preventiva il punto di vista degli organi rappresentativi delle altre professioni del pari interessate, le quali sono state sostanzialmente ignorate.

Questa omissione comporta il denunciato *vulnus* per i canoni della partecipazione al procedimento, la quale, sebbene esclusa a livello di doverosità di principio per gli atti normativi e gli atti amministrativi generali



Handwritten signature or mark.

dall'art. 13 della legge n. 241 del 1990, è autonomamente imposta dalle singole leggi professionali per la specifica materia delle tariffe (si vedano l'art. 59 della legge n. 3 del 7/1/1976 per i dottori agronomi e forestali, l'art. 17 della legge n. 616 del 25/7/1966 per i geologi e l'art. 19 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 per i periti industriali; cfr. anche C.G.A., Sez. consultiva, 14 giugno 1999 n. 254), materia su cui il decreto in contestazione indiscutibilmente incide. E la circostanza, appunto, che in questo particolare campo la partecipazione non sia imposta dalla legge n. 241 esclude che ai soggetti ricorrenti possa opporsi il carattere relativo dell'invalidità contemplata dall'art. 8, ult. comma, di tale legge.

3 La causa di invalidità appena indicata, fatta valere con separati e vittoriosi gravami anche dalle rappresentanze professionali pretermesse, non può non condurre anche all'accoglimento del presente ricorso, con l'assorbimento dei motivi -invero logicamente subordinati- che residuano.

L'annullamento giurisdizionale che da ciò consegue non può che investire integralmente ed *erga omnes* il decreto che forma oggetto d'impugnativa, attesa la configurazione unitaria impressa al potere di cui esso è espressione dal citato art. 17, comma 14-bis. Il decreto ha infatti natura di atto amministrativo generale: e la norma che ne contempla l'adozione richiede che le regole sui compensi per le attività di cui si tratta siano concepite all'interno di un quadro unitario valido per tutte le categorie professionali interessate.

Resta salvo, peraltro, nelle more del nuovo procedimento che dovrà essere condotto nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio, il potere discrezionale dell'Amministrazione di introdurre una regolamentazione di



natura transitoria della materia anche, se del caso, differenziata per categorie professionali (come del resto già previsto dal comma 14-ter dello stesso art. 17), a questi limitati fini avvalendosi eventualmente anche dei contenuti del decreto in epigrafe.

Si rinvencono motivi tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.

P Q M

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il decreto ministeriale impugnato.

Spese compensate.

La presente decisione sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 22/5/2002.

Il Presidente *En. [signature]*

L'estensore *Nicoletti [signature]*



PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

8 AGO. 2002


IL SEGRETARIO DI SEZIONE

[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I

del 8 AGO. 2002 copia conforme
che precedente è stata trasmessa ai
Min. L. P. e delle Giurisd. e Prov. Stato
norma dell'art. 57 del Regolamento
di procedura 17 agosto 2007 n. 342.

IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO COPIA

E' copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge a richiesta

AW. LEOPAPPA

Sono lasciate n. *due*



Il Funzionario Responsabile

[Signature]



Ministero della Giustizia

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

on. avv. Michele Vietti

Prot. n. 980 /2002

Roma, 24 ottobre 2002

Illustre Presidente
ing. Sergio Polese
Consiglio Nazionale Ordine
Ingegneri
Via IV Novembre 114
00187 Roma

Illustre Presidente
arch. Raffaele Sirica
Consiglio Nazionale Ordine
Architetti
Via di S. Maria dell'Anima 10
00186 Roma

Caro Presidente,

sono particolarmente lieto di comunicare che in esito al quesito interpretativo del D.M. 4/4/2001, l'Ufficio Legislativo di questo Ministero ha reso l'allegata risposta, in linea con quanto avevo anticipato in occasione del convegno organizzato a San Remo dall'ordine degli ingegneri.

L'occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti.

on. avv. Michele Vietti



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

21416)
Prot. n. sp 54/1-2 (5382/e) U.L.

Roma, 27 settembre 2002

Al Sottosegretario di Stato
On.le Avv. Michele Vietti

S e d e

Oggetto: D.M. 4 aprile 2001 (tariffe lavori pubblici). Risposta nota prot. n. 1430/U-02.

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 7, comma 1, lett.i) della legge 1° agosto 2002, n.166, c.d. Collegato Infrastrutture, ha previsto che fino all'entrata in vigore del nuovo regime tariffario, per la cui predisposizione è stata contestualmente conferita delega al Ministero della giustizia, "continua ad applicarsi quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2001".

A seguito dell'annullamento del citato decreto, ad opera del TAR Lazio, gli Ordini professionali interessati chiedono a questa Amministrazione una interpretazione in merito ai termini di applicazione della tariffa contenuta nel D.M. 4 aprile 2001.

A parere di quest'Ufficio, la norma di legge di cui al citato articolo 7, ha operato un rinvio al contenuto del D.M. 4 aprile 2001, facendolo proprio, così sostituendo la fonte legislativa primaria a quella regolamentare secondaria.

Si tratta di un rinvio di carattere materiale-contenutistico, rispetto al quale non appare rilevante l'avvenuta caducazione della fonte originaria, operata dal giudice amministrativo.

Conclusivamente si segnala che, per espressa previsione dell'articolo 7, il richiamo al contenuto del D.M. 4 aprile 2001 ha carattere transitorio e cesserà di avere efficacia con l'entrata in vigore della nuova regolamentazione tariffaria.

Il Capo dell'Ufficio legislativo



Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E
PER L'EDILIZIA
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Roma, 26/11/02

Prot. n. 34/5079

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via Quattro Novembre, 114
00187 ROMA

OGGETTO: DM 4 aprile 2001 (tariffe progettazione lavori pubblici).

In riferimento alla nota prot. 7967/U/SP/02 del 18.11.2002 contenente la richiesta di parere in ordine all'applicabilità dell'art. 7 - comma 1 - lettera i) della legge 166/2002 in riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La norma sopra citata stabilisce, fra l'altro che " Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 2001".

Come è noto, il T.A.R. Lazio, Sez. I°, con Sentenza dell'8 agosto 2002, numero 7067 aveva accolto i ricorsi contro la legittimità del decreto del 4 aprile 2001, annullandolo.

Nella motivazione della sentenza, però, il Giudice amministrativo ha posto in evidenza come resta salvo ".....il potere discrezionale dell'Amministrazione di introdurre una regolamentazione di natura transitoria della materia anche se, del caso, differenziata per categorie professionali, a questi limitati fini avvalendosi eventualmente anche dei contenuti del decreto in epigrafe".

In riferimento anche a quanto precede deve ritenersi corretta la disposizione di cui al citato articolo 7, che ha previsto il rinvio, al solo contenuto del D.M. 4 aprile 2001, facendolo proprio, per cui non appare rilevante l'annullamento del provvedimento operato dal giudice amministrativo.

In considerazione del tenore letterale della legge in questione, si ritiene che una interpretazione diversa porterebbe ad una disapplicazione arbitraria di una norma che mira legittimamente a regolare per un periodo transitorio una determinata materia in attesa dell'emanazione del decreto definitivo.

VISTO: Si concorda
IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. Marcello Arredi

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Celestino Lops